



La nuova S.r.l. semplificata Prime riflessioni

di Emanuele Rossi^(*)

Nell'articolo si analizza la nuova società a responsabilità limitata "semplificata", introdotta nel sistema dal D.L. n. 1/2012. Tale nuovo assetto societario opera, però, limitatamente ai soggetti che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

1. Premessa

Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1¹, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, è stata introdotta nel nostro ordinamento la nuova figura della "S.r.l. semplificata". Questa nuova variante alla ordinaria S.r.l., destinata ai soci persone fisiche che non abbiano compiuto i **trentacinque anni di età** alla data della costituzione, gode di molteplici agevolazioni, come l'obbligo di un capitale sociale minimo ridotto a **un solo euro**. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 1/2012, con apposito decreto di natura ministeriale verrà tipizzato lo **statuto standard** della nuova "S.r.l. semplificata" e verranno individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive che devono avere i rispettivi soci.

^(*) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma e Albano Laziale (RM) - componente della commissione diritto societario dell'ODCEC di Roma.

¹ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2012, n. 19, suppl. ord.

2. Peculiarità delle società di persone e delle società di capitali

Due o più soggetti intenzionati a intraprendere in forma collettiva un'attività d'impresa possono optare per l'adozione di una veste giuridica riconducibile al *genus* delle società di persone o a quello delle società di capitali.

Le prime, dotate di una **struttura più flessibile**, cui corrisponde però una **responsabilità illimitata** del socio per le obbligazioni sociali contratte dalla società (cui fa eccezione l'accomandante di S.a.s., che risponde limitatamente alla quota conferita); le seconde, per le quali a fronte di una struttura più o meno complessa a seconda del tipo di società scelto (S.r.l. piuttosto che S.p.a.), corrisponde il beneficio della **responsabilità limitata al capitale sociale sottoscritto** da parte dei soci. Proprio la responsabilità limitata dei soci ha portato il legislatore a prevedere per le società di capitali la sottoscrizione di un capitale sociale minimo, pari a € 10.000 per le S.r.l. e a € 120.000 per le S.p.a. Tale fondamentale previsione è stata derogata con l'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, che ha introdotto la nuova variante della "S.r.l. semplificata".

3. La nuova "S.r.l. semplificata"

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, è stato aggiunto nel codice civile l'art. 2463-*bis*, rubricato "società a responsabilità limitata semplificata".

Prima di procedere è bene evidenziare che ciò

che è stato introdotto, più che una nuova forma giuridica, è una **variante della S.r.l. già esistente**. Le novità infatti riguardano prevalentemente i requisiti di costituzione e non le ordinarie regole di funzionamento, che rimangono quelle di cui agli artt. 2464 e seguenti del codice civile dettate in materia di S.r.l.²

La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o mediante atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. Dal combinato disposto di cui agli artt. 2462 del codice civile e 2463-*bis* del codice civile si evince quindi che, avendo versato l'intero capitale sociale sottoscritto³ e avendo attuato la pubblicità di cui all'art. 2470 del codice civile⁴, anche il socio unico della S.r.l. semplificata potrà godere della responsabilità limitata per le obbligazioni contratte dalla società.

Viene previsto che l'atto costitutivo della "S.r.l. semplificata" deve essere redatto **per atto pubblico** in conformità al modello *standard* tipizzato con apposito decreto di natura ministeriale⁵ e deve contenere i seguenti dati:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale contenente l'indicazione di **società a responsabilità limitata semplificata** e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'art. 2463, secondo comma, n. 4),

² A tale riguardo, il comma 1 dell'art. 2463-*bis* dispone che: "Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili".

³ Come si avrà modo di vedere più avanti, nella S.r.l. semplificata corre l'obbligo di versare integralmente il capitale sociale sottoscritto nelle mani dell'organo amministrativo. Non è ammesso il conferimento in natura.

⁴ Il comma 4 dell'art. 2470 del codice civile dispone che: "quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita e lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio".

⁵ Nella versione del D.L. antecedente la conversione, l'atto costitutivo poteva essere redatto con una semplice scrittura privata, non bisognosa di autentica. In sede di conversione è stato imposto l'intervento, seppure a titolo gratuito come si avrà modo di vedere nel proseguo, del Notaio.

sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

- l'attività che costituisce l'oggetto sociale della società;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
- le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- luogo e data di sottoscrizione;
- la clausola che gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

Riguardo ai contenuti dell'atto costitutivo, il comma 2 del neo introdotto art. 2463-*bis* dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 1/2012, con apposito decreto di natura ministeriale verrà tipizzato lo **statuto standard** della nuova "S.r.l. semplificata" e verranno individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive che devono avere i rispettivi soci.

4. Esenzione dai diritti di bolli e di segreteria

L'atto costitutivo della S.r.l. semplificata va iscritto al registro imprese in **esenzione da diritti di bollo e di segreteria** (rimane il pagamento dell'imposta di registro all'Agenzia delle Entrate). Per espressa previsione dell'art. 2463-*bis* del codice civile, l'intervento del Notaio è a titolo gratuito e il Consiglio nazionale del notariato vigilerà sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni in commento e pubblicherà i relativi dati sul proprio sito istituzionale. L'esenzione dai diritti di bollo e di segreteria e la gratuità dell'intervento del Notaio viene prevista solo in sede di costituzione; nulla viene previsto per le vicissitudini modificative del contratto sociale, tal che si ritiene che operino le disposizioni ordinariamente previste.

D'altronde, *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, e poiché la disposizione che prevedeva l'esenzione dai diritti di bollo e di segreteria anche per il verbale recante le **modificazioni dell'atto costitutivo** è stata espunta in sede di conversione, l'esenzione si ritiene applicabile solo in sede di costituzione.

Inoltre, poiché a dispetto di quanto previsto ori-

ginariamente⁶ è stata prevista per l'atto costitutivo della S.r.l. semplificata la forma dell'atto pubblico, anche le relative modificazioni necessitano dell'intervento del Notaio (da verificare se a titolo gratuito o meno).

5. Perdita dei requisiti e divieto di cessione delle partecipazioni a ultratrentacinquenni

Un altro punto dove la legge di conversione è intervenuta con modifiche è il raggiungimento del trentacinquesimo anno di età da parte di uno o più soci.

La variante della "S.r.l. semplificata" è stata introdotta dal legislatore per **incentivare l'imprenditoria giovanile**; uno o più giovani possono con questa intraprendere un'attività economica beneficiando della responsabilità limitata a fronte di un investimento minimo iniziale. Il regime di favore però è vincolato al fatto che i soci (ovvero l'unico socio in caso di S.r.l. unipersonale semplificata) non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età; ancora, i soci devono rendere edotti i terzi che trattasi di S.r.l. semplificata con limitate dotazioni iniziali, visto che viene disposto che: "la denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere **indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico** destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico".

Al comma 1 dell'art. 2463-*bis* del codice civile, viene espressamente previsto il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età richiesti dalla norma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo. Ma cosa succede quando il tetto dei trentacinque anni è raggiunto dai soci fondatori? Sul punto, il D.L. n. 1/2012 nella versione antecedente la conversione faceva un distinguo tra il raggiungimento dei limiti di età da parte di un solo socio o da parte di tutti. Nello specifico:

- nel caso di **compimento dei trentacinque anni da parte di un solo socio**, veniva previsto che l'organo amministrativo fosse tenuto a convocare senza indugio l'assemblea affinché questa deliberasse la **trasformazione della**

società, pena l'**esclusione di diritto del socio**, con applicazione dell'art. 2473-*bis*, in quanto compatibile;

- nel caso di venuta meno del requisito dell'età **in capo a tutti i soci**, veniva previsto che gli amministratori fossero tenuti alla convocazione senza indugio dell'assemblea affinché questa deliberasse la **trasformazione della società**, pena la messa in **liquidazione della stessa**. A tale riguardo, all'art. 2484 del codice civile veniva aggiunto il seguente comma: "la società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che per i motivi indicati nel primo comma, per il venire meno del requisito di età di cui all'art. 2463-*bis*, in capo a tutti i soci". In caso di compimento da parte di tutti i soci del trentacinquesimo anno di età, quindi, e se l'assemblea all'uopo convocata non avesse deliberato la trasformazione della società, si sarebbe verificata una causa di scioglimento che doveva essere iscritta al registro imprese da parte dell'organo amministrativo, il quale sarebbe stato inoltre tenuto alla convocazione dell'assemblea per la messa in liquidazione della società e la nomina dei liquidatori.

Nella versione finale del D.L. n. 1/2012 non c'è traccia di una disposizione che disciplini il raggiunto limite di età da parte di uno o più soci. Tale lacuna potrebbe essere colmata mediante una adeguata regolamentazione di tale fattispecie nello statuto⁷, se non fosse che l'emanando statuto "standardizzato" mal si presta ad una concezione "su misura" del vestito giuridico indossato dai soci della neo introdotta S.r.l. semplificata.

6. La trasformazione della società

In sede di conversione è stata espunta la causa di scioglimento del raggiunto limite di età da parte di tutti i soci. Sembra quindi che l'unica via percorribile, in caso di sopraggiunto limite di età da parte dei soci, sia quella della **trasformazione in una società di persone**, con applicazione dell'art. 2500-*sexies* del codice civile, oppure, ai fini del mantenimento della responsabilità limitata, **in una società di capitali ordinaria**, S.r.l. piuttosto che S.p.a. Nella stragrande maggioranza dei casi si assisterà a un'evoluzione

⁶ Nella versione originaria del D.L. per la costituzione e le vicende modificative del contratto bastava la forma della scrittura privata non autenticata.

⁷ Ad esempio mediante l'inserimento di una clausola di esclusione del socio trentacinquenne, piuttosto di una durata della società correlata all'età del/dei socio/i più anziano/i in caso di unico socio o di più soci aventi la medesima età.

della “S.r.l. semplificata” nella sua versione ordinaria, ciò comportando l’**adeguamento al capitale sociale minimo di euro 10.000**. A questo punto i soci fondatori potrebbero avere problemi laddove non avessero le disponibilità finanziarie per sostenere l’aumento di capitale e si trovassero costretti per questo ad aprire il capitale a terzi. Questi ultimi potrebbero trovarsi ad entrare in una società con capitale di un euro (due soci che hanno versato cinquanta centesimi per uno) e versando il 25% del capitale sociale minimo richiesto avrebbero in mano una società che magari opera sul campo da diversi anni.

Si è consapevoli del fatto che l’ipotesi fatta è piuttosto estrema e non tiene conto del comportamento diligente che dovrebbero tenere i soci fondatori nel **mettere da parte le risorse necessarie all’“upgrade” societario**, però l’intenzione è quella di focalizzare l’attenzione a che già nell’atto costitutivo⁸ i soci fondatori, facendo leva sul disposto dell’art. 2468 del codice civile, si riservino una partecipazione agli utili e alle perdite non proporzionale al valore delle loro quote di capitale. Di qui l’esigenza di farsi assistere da un professionista di fiducia che provveda a regolamentare questa e altre fattispecie difficili da “standardizzare”.

7. Considerazioni finali

La novità in commento è da salutare con favore, se non altro perché spinge i giovani a provare l’esercizio di un’attività economica, forti del paracadute della responsabilità limitata per le obbligazioni contratte. Da più parti sono state mosse critiche sulla bontà di un’iniziativa economica approntata senza le adeguate risorse necessarie; il riferimento è al famoso euro di capitale minimo richiesto dalla norma. A tale riguar-

⁸ O mediante successiva modifica dello statuto, che deve però avvenire prima dell’aumento di capitale necessario ai fini della trasformazione.

do si evidenzia come, ad oggi, due persone che intendano diventare soci di una costituenda S.r.l. sono obbligati a un versamento minimo iniziale di € 2.500 (il 25% del capitale minimo richiesto di euro 10.000) su di un c/c vincolato⁹, con cui si riesce a malapena a pagare gli onorari al notaio. Non è quindi una novità che alla data di costituzione non ci sia neanche un euro nelle casse sociali (anzi, adesso almeno un euro c’è di sicuro) ed i terzi sono bene informati della esigua dotazione di risorse aziendali della “S.r.l. semplificata” visto l’obbligo informativo cui si accennava in precedenza.

A parere di chi scrive, il vero problema non è tanto l’esiguità delle risorse disponibili – integrabili peraltro nel corso del tempo da parte dei soci i quali, se le cose vanno subito bene, potrebbero ben volentieri affrontare la trasformazione in S.r.l. ordinaria prima del previsto – ma le incertezze che un modello “*standard*” di società comporta; soprattutto se la standardizzazione riguarda un tipo di società, la S.r.l. appunto, che la riforma del diritto societario del 2003 ha immaginato come l’espressione perfetta del capitalismo italiano. Una società con personalità giuridica ma organizzata e gestita a immagine e somiglianza dei soci, i quali, nonostante la sussistenza della struttura societaria, sono essi stessi la società e fanno sentire la loro presenza mediante clausole statutarie che ne valorizzano la presenza e ne affermano il ruolo.

Sarà comunque il tempo a stabilire la bontà dell’iniziativa legislativa intrapresa; la paura è che i risparmi immediati in sede di costituzione siano di gran lunga inferiori ai costi futuri correlati alla mancata previsione di clausole statutarie di tipo *tailor made*.

⁹ Art. 2464, comma 4, del codice civile: “Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare ...”.